

Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora ZAZZA

**NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

**Integrazione del contraddittorio disposta dal TAR del Lazio sede di Roma**

**Sezione Terza - con Ordinanza n. 3959/2019 del 25.03.2019 - nel Ricorso RG 6605/2018**

**instaurato a seguito di trasposizione ex art. 10 DPR n. 1199/1971 e art. 48 d.lgs. n. 104 /2010**

Promosso dalla soc. **GRP MEDIA srl** (C.F. 11180650019) con sede legale in Torino (TO),  
Lungodora Firenze n. 123/bis

**contro**

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO; PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA (non costituita); PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**e nei confronti di**

- AUDITEL SRL (non costituita); TELENORBA SPA in persona del l.r.p.t.

**e con l'intervento ad opponendum**

di ALPI Associazione per la Libertà e il pluralismo dell'informazione radio TV e Associazione TV Locali:

Nell'ambito del procedimento in epigrafe RG 6605/2018 con Ordinanza 3959/2019 del 25.03.2019 il TAR Adito ha disposto: *"...l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le imprese che sono in graduatoria, autorizzando la società ricorrente alla notifica per pubblici proclami, mediante indicazione a sua cura, in forma sintetica, del "petitum giudiziale", delle censure contenute nel ricorso e nei successivi motivi aggiunti e del contenuto degli atti impugnati; tale comunicazione andrà trasmessa dalla società ricorrente, entro il termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, al Ministero dello Sviluppo Economico, il quale dovrà provvedere alla pubblicazione entro i successivi gg. 20 (venti) dal ricevimento della predetta comunicazione..."*.

Nella predetta Ordinanza il TAR ha confermato, altresì, l'udienza pubblica del 4.12.2019 ore 12:00 per la discussione del merito del ricorso e dei motivi aggiunti già disposta con Ordinanza n. 127 del 11.01.2019 che ha deciso la domanda di sospensione cautelare avanzata con i motivi aggiunti.

In ottemperanza a quanto disposto con l'ordinanza in epigrafe soc. **GRP MEDIA srl** (C.F. 11180650019) come in atti difesa e rappresentata, classificatasi al n. 110 della graduatoria delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016, ai fini della notificazione per pubblici proclami di seguito indica, in forma sintetica, il *petitum* giudiziale del ricorso e dei relativi motivi aggiunti e il contenuto degli atti impugnati.

\*/\*/\*/\*

**Quanto al ricorso questo ha ad oggetto l'annullamento:**

*Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Eleonora ZAZZA*

- previa declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, comma 163 della Lg 208/15 e del DPR 146/17 per aver inserito in una legge di bilancio la delega ad un regolamento di spesa;
- del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico datato il 20.10.2017 ed epigrafato "Modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali" compresa la modulistica allegata: DM pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10.11.2017;
- del presupposto D.P.R. n. 146 del 23.08.2017 epigrafato: "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali", relative tabelle allegate nn. 1 e 2, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 239 in data 12 ottobre 2017; ed ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente anche non conosciuto.

**Quanto ai motivi aggiunti questi hanno ad oggetto l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:**

- del Decreto Direttoriale registro Ufficiale Int. 0058806.01.10.2018 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23.10.2017 n. 146 come riportati negli allegati A e B anch'essi impugnati;
- gli allegati A (graduatoria definitiva) e B (Importi spettanti) al Decreto Direttoriale registro Ufficiale Int. 0058806 del 1.10.2018 di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguente anche non conosciuto tra i quali anche il Decreto Direttoriale prot. 45870.12.07.18 unitamente agli elenchi ad esso allegati; il Decreto Direttoriale prot. 46044.13.07.2018; la relazione istruttoria protocollo 58527 del 28.09.18 non conosciuta; la relazione istruttoria 45823 del 12.07.18 non conosciuta; nota 53504.04.09.2018.

\*/\*\*/\*

## **RICORSO**

Dopo aver scorporato i passaggi normativi essenziali all'esposizione degli specifici motivi di doglianza la GRP MEDIA srl:

- **Con il primo motivo di ricorso rubricato "Incostituzionalità dell'art.1 c. 163 lg. 208/15 in relazione all'art. 15, 2 comma della lg. Costituzionale n. 243/12 ed all'art. 76 Cost. per eccesso di delega"** si sostiene, sintetizzando, che con l' art. 1 c. 163 lg. 208/15 la funzione legislativa viene incostituzionalmente delegata al Governo in violazione dell'espresso divieto di cui all'art. 15, 2 c. lg. 243/12 in quanto inserita una delega generica in una legge di bilancio in violazione del divieto di tale scelta dal momento che è lo stesso richiamato articolo che demanda al DPR 146/17 la determinazione

*Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Eleonora ZAZZA*

dei criteri direttivi al posto di determinarli essa stessa secondo le previsioni dell'art 76. Cost. per la genericità dei criteri che porta il Regolamento ad innovare e dilatare la delega.

Ed ancora ulteriori profili di incostituzionalità si rinvennero nel DPR ex art. 17, 2 lg 400/88: la prima è la caducazione della temporalità della delega; la seconda la caducazione del requisito della specificità dell'oggetto.

• Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “**Incostituzionalità del DPR 146/17 per violazione degli artt. 5 e 21 Cost. e subordinatamente sussumibile in vizio di contraddittorietà e di ragionevolezza. Illegittimità per violazione dell'art. 101, 102 e 106 TFUE e dell'art. 107 e 117 TFUE e della lg 78/99; violazione dell'art. 1 comma 163 della lg 208/18, abuso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà con i principi della delega, violazione dell'art. 11 preleggi del cc**” Si eccepiscono i vizi propri del DPR 146/17 incostituzionale nella parte in cui prevede: **a)** una graduatoria nazionale astraendo così da ogni riferimento alla “località” in palese contraddizione con l'art 5 e 21 Cost. e art 1 c. 163 l. 208/15 nella parte in cui dichiara obiettivo di pubblico interesse il pluralismo specificando in favore delle emittenti locali da cui deriva nel Regolamento il sostegno a singole aziende invece che al sistema della informazione televisiva regionale italiana. Non può infine sul punto non evidenziarsi come la scelta di “nazionalizzare” la graduatoria comporti la conseguenza di qualificare le erogazioni come un aiuto di Stato in quanto non più riconosciuti in base alla regionalità dei soggetti ma alla loro valenza nazionale, con il conseguente obbligo almeno di notifica alla Unione Europea ex art. 108 TFUE e del regolamento comunitario 651/14; **b)** l'obbligo di contrarre con l'Auditel e la sua efficacia retroattiva al DPR e al DM MISE impugnati, appare chiaro come assumere la retroattività come parametro valutativo di un punteggio per gli anni 2015/2017 sia in evidente contrasto con l'art. 11 delle preleggi a prescindere dalla legittimità dell'obbligo di contrarre con Auditel soggetto privato con costi determinati unilateralmente dallo stesso soggetto privato **c)** viola il principio di concorrenza sotto vari profili: la valenza di monopolio surretiziamente attribuita ad Auditel, ente privato; la non uniformità della normativa regionale laddove alcune regioni hanno normato l'erogazione di fondi in favore delle emittenti regionali mentre altre sono rimaste inerti sul punto; la presenza di più autorizzazioni per una stessa emittente all'interno di una stessa regione che godono tra loro della sinergia dei costi aziendali di una unica azienda/ gruppo con discriminazione per colui i cui costi aziendali tutti gravano su di un solo marchio con sommatorie che conducono a posizioni dominanti a tacere della circostanza che siamo in presenza di fondi pubblici.

## MOTIVI AGGIUNTI

La ricorrente, classificatasi al n.110 della graduatoria delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016, dopo una compiuta ricostruzione fattuale e normativa quanto agli atti impugnati con i motivi aggiunti, sostiene in atti che questi portino lo stigma dell'illegittimità e incostituzionalità loro derivata

*Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Eleonora ZAZZA*

degli atti presupposti oggetto di doglianza nel ricorso principale, impugnativa quindi estesa in sede di motivi aggiunti e, per quanto occorra, al fine anche all'art. 4 bis lg 18/2018 e all'art. 1 c. 1034 legge di bilancio.

Si è proceduto quindi ad estendere i due motivi del ricorso principale anche ai motivi aggiunti e agli atti ivi impugnati riassumendoli. E dunque quanto al primo motivo questo è rubricato **“Incostituzionalità dell’art. 1 c. 163 lg. 208/15 in relazione all’art. 15, 2 comma della lg. Costituzionale n. 243/12 ed all’art. 76 Cost. per eccesso di delega”** e quanto al secondo questo è rubricato **“Incostituzionalità del DPR 146/17 per violazione degli artt. 5 e 21 Cost. e subordinatamente sussumibile in vizio di contraddittorietà e di ragionevolezza. Illegittimità per violazione dell’art. 101, 102 e 106 TFUE e dell’art. 107 e 117 TFUE e della lg 78/99; violazione dell’art. 1 comma 163 della lg 208/18, abuso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà con i principi della delega, violazione dell’art. 11 preleggi del cc”**.

Trattandosi di incostituzionalità/illegittimità derivata si è proceduto a riassumere le doglianze ampiamente espresse nei motivi di ricorso e sopra sintetizzate evidenziando come, una semplice lettura dei richiami normativi posti alla base del Decreto Direttoriale 0058806/2018, oggetto dei motivi aggiunti, basti per comprendere come questo altro non sia che l'atto esecutivo finale di una lunga, logico giuridica, catena di atti *ab origine* incostituzionali e illegittimi. Come tale dunque è viziato, in via derivata, il Decreto Direttoriale.

Stessa sorte scontano gli allegati al Decreto Direttoriale impugnato A e B dove le doglianze mosse con il ricorso principale e i motivi aggiunti si concretizzano numericamente.

Un esame anche superficiale dei presupposti e delle conseguenti valutazioni economiche di contributo dimostra la fondatezza, non solo della incostituzionalità dell'apparato normativo ma conferma la fondatezza delle eccezioni di illegittimità dell'atto e dei vizi sintomatici esposti sin dal ricorso principale.

Dimostrato quindi l'interesse della ricorrente GRP MEDIA srl ai motivi aggiunti in virtù delle lamentate distorsioni giuridiche e tecniche dedotte che determinano concentrazioni e disparità di trattamento. Prima fra tutte l'assurda assunzione a parametro valutativo della rilevazione Auditel retroattiva e per di più in assenza di obbligatorietà dell'iscrizione. La evidente posizione pozior derivante ad esempio a Telenorba spa in relazione all'effetto di cumulo citato ed evidenziato dai numeri della graduatoria (posizione n. 1, n. 6, n. 20, n. 22), valendo questo come esempio. Così pure l'omessa corretta valutazione del rapporto interno, quantità e qualità del personale e più ancora l'attribuzione alla rilevazione Auditel del valore di accertamento della qualità invece che di mero accertamento della quantità.

*Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Eleonora ZAZZA*

Confusioni aggravate dalla rilevazione Auditel dei dati h 24, ove si confondono i programmi culturali e informativi con lotto, lotteria e altro i cui divieti normativi scadono dopo le ore 23. Tutto quanto lamentato non è meramente endiadico di quanto già esposto poiché inverato da una graduatoria e dai quantum di erogazione.

L'interesse della ricorrente allora non è solo quello relativo a far valere in astratto un principio di legittimità, ma quello di modificare, tramite le eccezioni di incostituzionalità e illegittimità, radicalmente il quadro normativo e attuativo, fidando che all'esito, in particolare eliminando la ripartizione nazionale e il limite dei 100; possa ottenere giusto contributo conformemente a quanto percepito negli ultimi anni pur avendo di anno in anno migliorato la rispondenza della propria azienda rispetto ai parametri. Per finire da un punto di vista processuale, tutto quanto dedotto con il ricorso principale e con i motivi aggiunti conferma la rilevanza delle eccezioni di incostituzionalità avanzate in quanto essenziali alla definizione della lite e non manifestamente infondate.

*\*/\*/\*/\**

Alla luce di quanto sopra di seguito di riportano i nominativi delle imprese collocate nella graduatoria definitiva delle emittenti televisive a carattere commerciale per l'anno 2016, oggetto di impugnativa per mezzo di motivi aggiunti, nei confronti delle quali il TAR del Lazio sede di Roma, sezione III, con l'ordinanza in epigrafe ha disposto la presente integrazione del contraddittorio:

- 1 TELENORBA S.P.A.
- 2 VIDEOLINA S.P.A.
- 3 TELELOMBARDIA S.R.L.
- 4 NAPOLI CANALE 21 SRL
- 5 EDITRICE T.N.V. S.P.A.
- 6 TELENORBA S.P.A.
- 7 TELELOMBARDIA S.R.L.
- 8 TELECITY S.R.L.
- 9 TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.
- 10 TELELOMBARDIA S.R.L.
- 11 LA SICILIA MULTIMEDIA S.R.L.
- 12 VIDEOMEDIA S.P.A.
- 13 T.L.T. S.P.A.
- 14 CANALE 9 S.R.L.
- 15 CANALE OTTO S.R.L.
- 16 TELEPADOVA S.P.A.
- 17 TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.

## STUDIO LEGALE ZAZZA

*Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Eleonora ZAZZA*

- 18 CANALE ITALIA S.R.L.
- 19 P.T.V. – PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A.
- 20 RADIONORBA – S.R.L.
- 21 MULTIMEDIA SAN PAOLO S.R.L.
- 22 TELENORBA S.P.A.
- 23 TELECITY S.R.L.
- 24 TRMEDIA SRL
- 25 TELEVOMERO S.R.L.
- 26 T.G.S. TELEGIORNALE DI SICILIA S.P.A.
- 27 TELERADIO REGIONE S.R.L.
- 28 TELECOLOR S.R.L.
- 29 IL GELSOMINO S.R.L.
- 30 ESPANSIONE S.R.L.
- 31 LIRA. S.R.L.
- 32 TELEARENA S.P.A.
- 33 TELECOLOR INTERNATIONAL T.C.I. S.R.L.
- 34 TRMEDIA S.R.L.
- 35 TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L.
- 36 PUBBLIMED S.P.A.
- 37 RETE 7 S.R.L.
- 38 RTV 38 S.P.A.
- 39 MASTERMEDIA CLUB S.R.L.
- 40 TV – CENTRO MARCHE S.P.A.
- 41 STUDIO TV 1 NEWS S.P.A.
- 42 TELE UNIVERSO S.R.L.
- 43 SESTARETE & RETE 8 S.R.L.
- 44 JULIE ITALIA S.R.L.
- 45 TELETUTTO S.R.L.
- 46 RADIO TV PARMA S.R.L.
- 47 TELE CAPRI S.R.L.
- 48 TELEQUATTRO S.R.L.
- 49 RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L.
- 50 FONDAZIONE VOCE DI PADRE PIO
- 51 TELE BARI S.R.L.

## STUDIO LEGALE ZAZZA

*Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Eleonora ZAZZA*

52 INCREMENTO FINANZIARIO S.R.L.

53 OTTO PRODUCTION S.R.L.

54 GTV S.R.L.

55 TELE RENT S.R.L.

56 FONDAZIONE ARTIGIANI DELLA PACE

57 TELELOMBARDIA S.R.L.

58 TELEFRIULI SPA

59 GRUPPO EDITORIALE TRENTINO S.R.L.

60 R.V.M. S.R.L.

61 CANALE 50 S.P.A.

62 TRM NETWORK S.R.L.

63 TRIVENETA S.R.L.

64 TELETRURIA 2000 S.R.L..

65 RETE SETTE S.P.A.

66 TELEMONTEGIOVE S.R.L.

67 GOLD TV S.R.L.

68 TELE VIDEO SOMMA S.R.L.

69 TELEMAREMMA SRL

70 NOI TV S.R.L.

71 R.E.I. – S.R.L.

72 RADIO TELE INTERNATIONAL S.R.L.

73 OPERAZIONI IMPRENDITORIALI S.R.L.

74 TELEGRANDUCATO DI TOSCANA S.R.L.

75 TOSCANA TV S.R.L.

76 CANALE DIECI S.R.L.

77 TRMEDIA S.R.L.

78 TELENORD S.R.L.

79 SO.G.E.P. S.R.L.

80 RETE 8 S.R.L.

81 TELEUNICA S.P.A.

82 ROSENGARTEN S.R.L.

83 TELE DEHON S.R.L.

84 TV LIBERA S.P.A.

85 GRUPPO ADN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE

## STUDIO LEGALE ZAZZA

*Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Eleonora ZAZZA*

- 86 TELEEUROPA S.R.L.
- 87 R.T.P.RADIO TELEVISIONE PELORITANA S.R.L.
- 88 TELEBELLUNO – S.R.L.
- 89 T.A. FORMAT S.R.L.
- 90 UMBRIA TELEVISIONE S.R.L.
- 91 R.B.1 TELEBOARIO S.R.L.
- 92 OFELIA COMUNICAZIONI S.R.L.
- 93 RETE 55 EVOLUTION S.P.A.
- 94 R.E.I. CANALE 103 S.R.L.
- 95 PUBBLISOLE S.P.A.
- 96 TELELIBERTA' S.P.A.
- 97 TELEMANTOVA S.P.A.
- 98 TVR TELEITALIA S.R.L.
- 99 RADIO GUBBIO S.P.A.
- 100 MEDIA ONE S.R.L.
- 101 FOND. AUT. DI REL. STELLA DELL'EVANGELIZZAZIONE
- 102 RETE ORO S.R.L.
- 103 CANALE 7 S.R.L.
- 104 RADIO TELE MOLISE S.R.L.
- 105 RETE KALABRIA – S.R.L.
- 106 PRIMANTENNA S.R.L.
- 107 CANALE MARCHE S.R.L.
- 108 SARDEGNA TV S.R.L. – IN CONC. PREVENTIVO
- 109 T.C.S. TELE COSTA SMERALDA S.P.A.
- 110 GRP MEDIA S.R.L.
- 111 RETESOLE S.R.L.
- 112 INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.
- 113 BEACOM S.R.L.
- 114 TV PRATO S.R.L.
- 115 EUROPEAN BROADCASTING COMPANY S.R.L.
- 116 AGEBAS – S.R.L.
- 117 TELEISCHIA S.R.L.
- 118 RETESOLE S.R.L.
- 119 CENTRO PRODUZIONE SERVIZI S.R.L.

## STUDIO LEGALE ZAZZA

*Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Eleonora ZAZZA*

- 120 ACCADEMIA P.C.E. S.R.L.
- 121 TV1 S.R.L.
- 122 GRUPPO AIR S.R.L.
- 123 IRPINIA TV S.R.L.
- 124 ALTO ADIGE TV S.R.L. - SUEDTIROL TV GMBH
- 125 T.E.F. – S.R.L.
- 126 TELEREGIONE S.R.L.
- 127 GTV AUDIOVISIVI S.R.L.
- 128 TVP ITALY S.R.L.
- 129 TELE VCO 2000 S.R.L.
- 130 TELE RADIO SCIACCA S.R.L.
- 131 T.G.S. TELEVISION GAMBUTI SYSTEM S.R.L.
- 132 CANALE 85 S.R.L.
- 133 TV OGGI S.R.L.
- 134 MEDIACOM S.R.L.
- 135 TELE SARDEGNA S.R.L.
- 136 TELEFOGGIA S.R.L.
- 137 TOPTEL S.R.L.
- 138 PLURISERVICES S.R.L.
- 139 NETTUNO TV S.R.L.
- 140 WITEL S.R.L.
- 141 IMPERIA TV S.R.L.
- 142 MEDIA – SOCIETA' COOPERATIVA
- 143 ON AIR S.R.L.
- 144 WINN V. & O. COMMUNICATION S.R.L.
- 145 ESPERIA TV S.R.L.
- 146 TRIVENETA S.R.L.
- 147 VIDEOTOLENTINO S.R.L.
- 148 FIN TELEVISION S.R.L.
- 149 TELEPAGANI NUOVA SOC.COOP.R.L.
- 150 ASSOCIAZIONE DREAMER
- 151 VOXSON TV S.R.L.
- 152 TELE SOL REGINA S.R.L.
- 153 PIRENEI S.R.L.

## STUDIO LEGALE ZAZZA

*Avv. Roberto ZAZZA*  
*Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Fabrizio MAGLIARO*  
*Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Eleonora ZAZZA*

154 ABRUZZIA S.R.L.S.

155 TELESETTELAGHI S.R.L.

156 MULTI MEDIA COOP. SOC. COOP. A.R.L.

157 DELTA TV S.R.L.

158 TELE OCCIDENTE SOC. COOP.

159 ULTIMA S.R.L.

160 CANALE 85 S.R.L.

161 TLT MOLISE S.R.L.

162 TELE RADIO STUDIO 5 REGIONE PUGLIA S.R.L.

163 ROSI SRL SEMPLIFICATA

164 NEW CIAK TELESUD S.R.L.

165 S.T.V. S.R.L.

166 G.S.G. GROUPE SPACE GLOBE MITTELEUROPA S.R.L.

167 TELE A 57 S.R.L.

*\*/\*/\*/\**

La presente pubblicazione viene effettuata in ottemperanza dell'ordinanza n. 3959/2019 del 25.03.2019 emessa dal TAR del Lazio sede di Roma, sezione III nel Ricorso RG 6605/2018 al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso e dei motivi aggiunti da parte delle imprese controinteressate sopra elencate.

Avv. Roberto Zazza

Avv. Eleonora Zazza